



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE



MoU/AS/ap/Alp21 - 39

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

La Convenzione delle Alpi – Segretariato permanente (qui di seguito chiamata «Convenzione delle Alpi»), avente sede a Herzog-Friedrich-Strasse 15, A 6020 Innsbruck (Austria), rappresentata dalla sua Segretaria Generale, Sig.ra Alenka Smerkolj,

E

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (qui di seguito chiamata «Università»), avente sede in strada dei Cappuccini 2A, 11100 Aosta (Italia), rappresentata dalla sua Rettrice pro tempore, Prof.ssa Maria Grazia Monaci,

PREMESSO CHE

- l'Università considera strategico consolidare i rapporti con la Convenzione delle Alpi al fine di garantire un'elevata qualità della formazione agli studenti, in quadro di cooperazione internazionale;
- la Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale firmato dagli otto paesi Alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Monaco) e dall'Unione Europea, il cui obiettivo è la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi;
- l'Università attraverso le sue relazioni con le organizzazioni internazionali incoraggia la cooperazione culturale e scientifica promuovendo l'eccellenza nei suoi dipartimenti;
- l'Università realizza momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Convenzione delle Alpi, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad accogliere un tirocinante (studente dell'Università oppure suo neolaureato) per anno accademico. Il tirocinante sarà selezionato dall'Università. La Convenzione delle Alpi si riserva la possibilità di approvare o meno la candidatura.

Articolo 2

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non prevede oneri a carico della Convenzione delle Alpi.

La durata del tirocinio è di quattro mesi. Il tirocinio può essere prolungato di comune accordo tra le parti. La durata complessiva del tirocinio non può in ogni caso superare i sei mesi.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor designato dalla Convenzione delle Alpi.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente Protocollo d'intesa viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del referente individuato da Convenzione delle Alpi;
- il nominativo del tutor designato dall'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso i quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- essere coperto da un'assicurazione medica valida per tutta la durata dello stage presso il Segretariato permanente a Innsbruck e Bolzano/Bozen.

La Convenzione delle Alpi si riserva il diritto di sospendere o annullare il tirocinio formativo qualora le disposizioni del presente Memorandum d'intesa non siano rispettate o se il tirocinante abbia violato il presente Memorandum d'intesa o il regolamento del personale della Convenzione delle Alpi.

Articolo 4

L'Università può prevedere una borsa di studio, il cui ammontare sarà definito di anno in anno, destinata a coprire parzialmente le spese di trasferimento e soggiorno a Innsbruck o Bolzano/Bozen.

L'Università, in qualità di soggetto promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, valide sia per la sede di Bolzano (IT) che per quella di Innsbruck del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Quest'ultimo si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia del Protocollo d'intesa e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

La Convenzione delle Alpi, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad accogliere i tirocinanti dell'Università presso le proprie Strutture applicando al tirocinante le misure previste per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

La Convenzione delle Alpi si impegna altresì a segnalare tempestivamente all'Università eventuali incidenti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

L'Università e il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare, conservare e comunicare i dati personali connessi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo d'intesa in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi:

protocollo@pec.univda.it, rp@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per la Convenzione delle Alpi è contattabile ai seguenti indirizzi: info@alpconv.org

Articolo 7

Il presente Protocollo d'intesa ha validità fino all'anno accademico 2025/2026, a partire dalla data della stipula.

Il recesso delle parti potrà intervenire in qualsiasi momento, previo scambio di comunicazione, anche tramite mail, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dal Protocollo d'intesa o la sua naturale scadenza non producono effetti sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Il Protocollo d'intesa potrà essere rinnovato alla scadenza, secondo modalità e criteri stabiliti dai rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.


In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 8

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Per l'Università della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice
Maria Grazia Monaci



Per la Convenzione delle Alpi

La Segretaria Generale
Alenka Smerkolj



Herzog-Friedrich-Str.15
A-6020 Innsbruck